



COMUNE DI PRIVERNO

copia

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

DIPARTIMENTO 3-TECNICO SERVIZIO 3.2

n. 142 del 15.07.2014	OGGETTO:	SERVIZIO PATRIMONIO: RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TORRETTA ROCCHIGIANA, 56 PER APERTURA PASSO CARRABILE IVI ESISTENTE. SIG. BOVIERI GIUSEPPE PER CONDOMINIO BOVIERI.
--------------------------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di luglio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2

Visto il Provvedimento Sindacale n. 12 del 25.03.2013 con il quale viene nominata la scrivente quale Responsabile del Dipartimento 3 Servizio 2;

Vista la nota prodotta in data 06.03.2014 dal sig. Bovieri Giuseppe nato a Priverno il 06.08.1944 per conto del Condominio Torretta Rocchigiana F.lli Bovieri cod. fiscale FNTPRZ63T59G698N, in qualità di condomino del fabbricato ubicato in via Torretta Rocchigiana, 56, tendente ad ottenere la concessione permanente per l'occupazione di suolo pubblico, in via Torretta Rocchigiana, 56 per una superficie complessiva di mq. 10,00 (ml. 1,00 x ml. 10,00) per apertura passo carrabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comando di Polizia Municipale in data 05.05.2014 prot. n. 502, condizionato che l'area occupata fronte immobile condominio F.lli Bovieri occupi esclusivamente lo spazio necessario all'accesso all'area privata fronte detto immobile per ml. 3,00, mediante segnaletica orizzontale di cui alla Figura II 448 art. 152 del vigente C.d.s. da apporre sul fronte marciapiede ubicato sulla sede stradale nel tratto interessato di via Torretta Rocchigiana, 56 e al rispetto delle norme di sicurezza e della normativa vigente sul Codice della Strada e dello stato dei luoghi;

Visto che il sopra citato condominio risulta iscritto nelle liste di carico inerenti a cosap dalla Tre Esse Italia srl, incaricata alla riscossione del canone occupazione di suolo pubblico;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2011 con la quale venivano aggiornati i relativi canoni di occupazione di suolo pubblico;

Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n.59 del 9.10.1998 e successive integrazioni e modificazioni (delib.C.C.15 del 24.3.1999) e con cui stata approvata la tariffa per la determinazione del canone;

Considerato che allo stato attuale non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi per il rilascio della richiesta concessione;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) Quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2) Di concedere al sig. Bovieri Giuseppe, **in premessa generalizzato**, in qualità di condomino del locale di autorimessa, l'occupazione del suolo pubblico in modo:

PERMANENTE

in Via Torretta Rocchigina, 56 uso "passo **carrabile per una superficie complessiva di mq. 3,00 (ml.1,00 x ml. 3,00)**, per permettere l'accesso con autovettura nel proprio locale, lasciando lo spazio libero per il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, nel rispetto della normativa vigente e salvaguardando tutti i diritti di terzi a condizione che l'area occupata fronte immobile condominio F.lli Bovieri occupi esclusivamente lo spazio necessario all'accesso all'area privata fronte detto immobile per ml. 3,00, mediante segnaletica orizzontale di cui alla Figura II 448 art. 152 del vigente C.d.s. da apporre sul fronte marciapiede ubicato sulla sede stradale nel tratto interessato di via Torretta Rocchigiana, 56 e al rispetto delle norme di sicurezza e della normativa vigente sul Codice della Strada e dello stato dei luoghi;

Il concessionario ha l'obbligo di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18 LUG. 2014** ;

Non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì 15.07.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
f.to arch. Claudia Romagna

La copia conforme all'originale
Priverno, lì 15.07.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.2
Arch. Claudia Romagna